

DELIBERAZIONE N. 37
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
VERBALE N. 46
SEDUTA PUBBLICA DEL 26.11.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno di Lunedì 26 Novembre 2018 alle ore 09.15 nella propria sede in Via Fabiola n. 14, si è adunato in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per le ore 10.10 dello stesso giorno, come da nota Prot. CQ/128230 del 23.11.2018 la cui copia è inserita in atti, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti, il Consiglio del Municipio Roma XII, così composto:

BASILE DOMENICO	CRESCIMANNO SILVIA	MALTESE CRISTINA
BENEVENTO FRANCESCA	D'ANGELI ANTONELLA	MARINONE LORENZO
BERTOLDI MASSIMILIANO	DE LUCIA GIANNI	PICONE GIOVANNI
BISENTI GIULIANO	DI CAMILLO MASSIMO	QUARESIMA MASSIMILIANO
CAPRIOLI ANTONIO	DI LUIGI PATRIZIA	ROSSI AUGUSTO
CAPUTO LEONARDO	GASPARRI VALENTINA	SPADACCINI DARIO
CARDILLO CLAUDIO	GIUDICI MARCO	TASSINI FABRIZIO
CIRULLI DANIELA	GROSSETO FRANCESCA	TESSE FRANCESCO
		TOMASSETTI ELIO

Partecipa alla seduta, con funzione di Segretario il Funzionario direttivo dott.ssa Patrizia Foiani.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Massimo Di Camillo.

IL PRESIDENTE dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero legale.

Eseguito l'appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n.19 Consiglieri:

BASILE DOMENICO	D'ANGELI ANTONELLA	MARINONE LORENZO
BERTOLDI MASSIMILIANO	DE LUCIA GIANNI	ROSSI AUGUSTO
BISENTI GIULIANO	DI CAMILLO MASSIMO	SPADACCINI DARIO
CAPRIOLI ANTONIO	DI LUIGI PATRIZIA	TASSINI FABRIZIO
CAPUTO LEONARDO	GROSSETO FRANCESCA	TESSE FRANCESCO
CARDILLO CLAUDIO	MALTESE CRISTINA	TOMASSETTI ELIO
CIRULLI DANIELA		

Risultano assenti i Consiglieri: Benevento Francesca, Crescimanno Silvia, Gasparri Valentina, Giudici Marco, Picone Giovanni, Quaresima Massimiliano.

IL PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi e nomina a norma dell'art. 23, comma 2 del Regolamento del Municipio, quali scrutatori per la presente seduta, i Consiglieri Tesse, Tassini, Marinone, invitandoli a non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto l' Assessore D'EUGENIO Paolo.

(Omissis)

Entra il Consigliere Giudici e la Presidente del Municipio Crescimanno.

Escono i Consiglieri Giudici, De Lucia, Cirulli, Rossi, Maltese, Marinone, Tomassetti.

(Omissis)

IL PRESIDENTE nomina scrutatore la Consigliera Grosseto in sostituzione del Consigliere Marinone.

IL PRESIDENTE pone in votazione la seguente proposta di deliberazione n. 35

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 35
Rif. Prot. CQ 127822/2018

“Oggetto: Adeguamento e Modifica dell’art. 23, comma 1, del Regolamento del Consiglio del Municipio Roma XII (ex XVI), approvato con Deliberazione n. 13 del 30.03.2006 e ss.mm.ii.

Che in ordine alla sussistenza del numero legale per la validità delle sedute agli effetti deliberativi, il vigente Regolamento del Consiglio del Municipio Roma XII (ex XVI), approvato con Deliberazione n. 13 del 30.03.2006 e ss.mm.ii. statuisce rispettivamente agli artt. 23, comma 1 e art. 24, comma 2 :

Art. 23 *(Validità e svolgimento delle sedute del Consiglio)*

1. *Per la validità delle sedute agli effetti deliberativi è necessaria la presenza, accertata mediante appello nominale fatto dal Direttore del Municipio o da chi ne fa le veci, della maggioranza assoluta dei Consiglieri.*

Art. 24 *(Sedute di seconda convocazione)*

2. *Nella seconda convocazione le sedute sono valide quando intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente del Municipio.*

Che altresì l’art. 35, comma 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale di Roma Capitale approvato con Deliberazione C.C. n. 100 del 25.7.2002 e ss.mm.ii statuisce espressamente in ordine al numero legale per la validità delle sedute che *La seduta del Consiglio si apre all’ora fissata nell’avviso di convocazione . Per la validità delle sedute agli effetti deliberativi è necessaria la presenza, accertata mediante appello nominale fatto dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci, di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.*

Che analogamente l’art. 38, comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali e gli artt. 21, comma 3 e 27, comma 9 del vigente Statuto di Roma Capitale prescrivono relativamente alla sussistenza del numero legale per la validità delle sedute agli effetti deliberativi, che dal conteggio dei presenti siano esclusi il Sindaco e il Presidente del Municipio.

Che pertanto il Presidente del Municipio non deve essere compreso, ai fini del numero legale, nel computo dei presenti sia per le sedute di prima che di seconda convocazione.

Che nel vigente Regolamento del Consiglio del Municipio Roma XII, di tale condizione di esclusione per il Presidente del Municipio, sembra offrire piena cognizione solo il succitato art. 24, comma 2, e non anche l’art. 23, comma 1.

Che dunque si rende necessario e opportuno che le norme in materia di numero legale contenute all’art. 23, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio del Municipio Roma XII, siano adeguate in forma più puntuale e con maggiore chiarezza alle prescrizioni del succitato art. 27, comma 9 dello Statuto di Roma Capitale.

Che si ritiene altresì opportuno prevedere che per la validità delle sedute agli effetti deliberativi sia necessaria la presenza di *“almeno la metà dei Consiglieri assegnati”*, senza computare a tal fine il Presidente del Municipio, in luogo dell’attuale previsione della *“maggioranza assoluta dei Consiglieri”*.

Che la Commissione Politiche Economiche, Finanziarie e di Bilancio del Municipio, nella seduta del 23.11.2018 ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica del comma 1 dell'art. 23 del vigente Regolamento del Consiglio del Municipio Roma XII, che si riformula pertanto qui di seguito nel testo modificato:

Art. 23, comma 1 (*Validità e svolgimento delle sedute del Consiglio*)

1. *La seduta del Consiglio si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione . Per la validità delle sedute agli effetti deliberativi è necessaria la presenza, accertata mediante appello nominale fatto dal Direttore del Municipio o da chi ne fa le veci, di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente del Municipio.*

Che, pertanto, si rende necessario per garantire la migliore funzionalità dei lavori dell'Assemblea Consiliare procedere a modificare il comma 1 dell'art. 23 del vigente Regolamento del Consiglio del Municipio Roma XII, nel testo come sopra modificato e riformulato.

Considerato che in data 16.11.2018 il Direttore del Municipio Roma XII, quale Responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: " Il Direttore del Municipio Roma XII, quale responsabile del Servizio , esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. , parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello schema di deliberazione indicato in oggetto.

Il Direttore

F.to Adriana Del Pozzo

Preso atto che in data 16.11.2018 il Direttore del Municipio Roma XII ha altresì attestato- ai sensi dell'art. 31, comma 2, lett. d), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione.

Il Direttore

F.to Adriana Del Pozzo

Visto il TUEL approvato con D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7.3.2013 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 100 del 25.7.2002 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma XII n. 29 del 26.9.2018.

Vista l'urgenza di provvedere, la presente delibera è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18 n. 267/2000.

Tutto ciò premesso

Il Consiglio del Municipio
Delibera

di modificare il comma 1 dell'art. 23 del vigente Regolamento del Consiglio del Municipio Roma XII, (ex XVI), approvato con Deliberazione n. 13 del 30.03.2006 e ss.mm.ii, che si riformula pertanto qui di seguito nel testo modificato:

Art. 23, comma 1 (*Validità e svolgimento delle sedute del Consiglio*)

1. *La seduta del Consiglio si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione . Per la validità delle sedute agli effetti deliberativi è necessaria la presenza, accertata mediante appello nominale fatto dal Direttore del Municipio o da chi ne fa le veci, di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente del Municipio.*

Vista l'urgenza di provvedere, la presente delibera è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18 n. 267/2000.

Il nuovo Regolamento del Municipio Roma XII viene allegato al presente atto, sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, con l'assistenza degli Scrutatori, dichiara che il Consiglio approva per effetto della seguente votazione: 13 voti favorevoli alla proposta (Basile, Bertoldi, Bisenti, Caprioli, Caputo, Cardillo, Crescimanno, D'Angeli, Di Camillo, Di Luigi, Spadaccini, Tassini, Tesse) ed 1 astenuto (Grosseto).

Hanno partecipato alla votazione il Presidente ed i seguenti Consiglieri: Basile, Bertoldi, Bisenti, Caprioli, Caputo, Cardillo, Crescimanno, D'Angeli, Grosseto, Di Luigi, Spadaccini, Tassini, Tesse.

IL PRESIDENTE pone in votazione l'immediata eseguibilità.


Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, con l'assistenza degli Scrutatori, dichiara che il Consiglio approva per effetto della seguente votazione: 13 voti favorevoli alla proposta (Basile, Bertoldi, Bisenti, Caprioli, Caputo, Cardillo, Crescimanno, D'Angeli, Di Camillo, Di Luigi, Spadaccini, Tassini, Tesse) ed 1 astenuto (Grosseto).

Hanno partecipato alla votazione il Presidente ed i seguenti Consiglieri: Basile, Bertoldi, Bisenti, Caprioli, Caputo, Cardillo, Crescimanno, D'Angeli, Grosseto, Di Luigi, Spadaccini, Tassini, Tesse.

La presente deliberazione assume il n.37.

La Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 28.11.2018 al 12.12.2018 e non sono state prodotte opposizioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Di Camillo Massimo



IL SEGRETARIO
Patrizia Foiani



REGOLAMENTO DEL MUNICIPIO ROMA XII

INDICE

Titolo I Principi Generali

Art.	1 – Denominazione.....	pag.	3
Art.	2 – Autonomia del Municipio.....	pag.	3
Art.	3 – Delimitazione territoriale.....	pag.	3

Titolo II Partecipazione popolare

Art.	4 – Partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Municipio.....	pag.	3
Art.	5 – Consulte.....	pag.	4
Art.	6 – Deliberazioni di iniziativa popolare.....	pag.	4
Art.	7 – Interpellanze al Presidente del Municipio.....	pag.	5
Art.	8 – Petizioni popolari al Consiglio.....	pag.	5
Art.	9 – Referendum ed altre forme di consultazione.....	pag.	5
Art.	10 – Partecipazione dei singoli o gruppi di zona.....	pag.	6

Titolo III Organi del Municipio

Art.	11 – Organi del Municipio.....	pag.	7
Art.	12 – Il Consiglio del Municipio.....	pag.	7
Art.	13 – Attribuzioni e competenze del Consiglio.....	pag.	7
Art.	14 – Presidente e Vice Presidenti del Consiglio del Municipio.....	pag.	8
Art.	15 – Vice Presidenti.....	pag.	8
Art.	16 – Entrata in carica e convalida dei Consiglieri	pag.	8
Art.	17 – Presentazione delle linee programmatiche.....	pag.	9

Art. 18 – Nomina dei componenti della Giunta del Municipio.....	pag.	9
Art. 19 – Comunicazione della revoca dei componenti della Giunta del Municipio.....	pag.	9
Art. 20 – Mozione di sfiducia.....	pag.	10
Art. 21 – Adunanze del Consiglio del Municipio e regolamento d'aula.....	pag.	10
Art. 22 – Procedura delle convocazioni e modalità della prima seduta.....	pag.	10
Art. 23 – Validità e svolgimento delle sedute del Consiglio.....	pag.	11
Art. 24 – Sedute di seconda convocazione.....	pag.	11
Art. 25 – Interventi in aula.....	pag.	11
Art. 26 – Divieto di interruzioni e di divagazioni.....	pag.	12
Art. 27 – Dichiarazione di voto.....	pag.	12
Art. 28 – Disciplina dei Consiglieri e del pubblico.....	pag.	12
Art. 29 – Funzioni dei Consiglieri.....	pag.	13
Art. 30 – Decadenza e dimissioni dei Consiglieri.....	pag.	13
Art. 31 – Surroga, sospensione e supplenza dei Consiglieri.....	pag.	14
Art. 32 – Scioglimento del Consiglio del Municipio.....	pag.	14
Art. 33 – Consigliere Aggiunto.....	pag.	14
Art. 34 – Costituzione e composizione dei Gruppi Consiliari.....	pag.	15
Art. 35 – Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.....	pag.	15
Art. 36 – Segretario del Consiglio del Municipio.....	pag.	16
Art. 37 – Verbale delle sedute del Consiglio del Municipio.....	pag.	16
Art. 38 – Deliberazioni del Consiglio del Municipio.....	pag.	16
Art. 39 – Risoluzioni, mozioni e ordini del giorno del Consiglio del Municipio.....	pag.	17
Art. 40 – Presentazione di interrogazioni ed interpellanze.....	pag.	17
Art. 41 – Interrogazioni a risposta scritta.....	pag.	18
Art. 42 – Interrogazioni a risposta immediata.....	pag.	18
Art. 43 – Mozioni d'ordine.....	pag.	19
Art. 44 – Interpellanze.....	pag.	19
Art. 45 – Funzioni delle Commissioni Consiliari permanenti.....	pag.	19
Art. 46 – Costituzione, nomina e composizione delle Commissioni Consiliari permanenti.....	pag.	19
Art. 47 – Commissioni Consiliari speciali e Commissioni Consiliari di indagine.....	pag.	20
Art. 48 – Commissione delle Pari Opportunità.....	pag.	20
Art. 49 – Commissione di controllo, garanzia e trasparenza.....	pag.	20

Titolo IV **Regolamento del Municipio**

Art. 50 – Regolamento del Municipio.....	pag.	21
--	------	----

ROMA CAPITALE MUNICIPIO ROMA XII

REGOLAMENTO

Titolo I

Principi generali

Art. 1 (Denominazione)

Il Municipio assume la denominazione di " Municipio Roma XII".

Art. 2 (Autonomia del Municipio)

1. Il Municipio costituisce espressione dell'autonomia comunale, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed è organismo di governo del territorio, di partecipazione e di consultazione, di gestione di servizi ed esercizio delle funzioni conferite, nei limiti fissati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e, in particolare, dal Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale
2. Al Municipio sono assegnati personale, mezzi e risorse adeguati per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

Art. 3 (Delimitazione territoriale)

1. Il territorio del Municipio è determinato ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento del Decentramento amministrativo di Roma Capitale.
2. Le modificazioni della delimitazione territoriale del Municipio sono disciplinate dal medesimo Regolamento.

Titolo II

Partecipazione popolare

Art. 4 (Partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Municipio)

1. Il Municipio assicura e favorisce la più ampia partecipazione degli appartenenti alla comunità del Municipio stesso, singoli o associati, alle attività ed ai procedimenti di propria competenza.
2. In particolare, il Municipio promuove, quali forme della partecipazione dei cittadini:
 - l'informazione e la comunicazione ai cittadini in ordine alle proprie attività;
 - l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e di intervento nei procedimenti, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia;
 - l'iniziativa popolare di atti di competenza del Consiglio e dei referendum, nonché la presentazione agli Organi del Municipio, di interrogazioni, interpellanze e petizioni;

- l'istituzione di organismi di consultazione dei cittadini;
 - il sostegno e la valorizzazione delle forme associative e del volontariato.
3. Salvo quanto previsto in materia di referendum, i diritti connessi agli strumenti di partecipazione si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale residenti nel territorio del Municipio, ai soggetti individuati dall'art. 6, comma 1 dello Statuto che risiedono o svolgono la propria attività di lavoro o di studio nel territorio del Municipio

Art. 5 (Consulte)

Possono essere istituite, con deliberazione del Consiglio del Municipio, consulte permanenti aventi funzioni consultive e propositive in materie attribuite o delegate al Municipio.

Art. 6 (Deliberazioni di iniziativa popolare)

1. La collettività del Municipio esercita il diritto di proposta di atti deliberativi di competenza consiliare mediante la presentazione di un progetto organico appunto di atto deliberativo, redatto in articoli ed accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di cinquecento sottoscrizioni, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito, da parte di soggetti individuati ai sensi dell'art. 4 comma 3 del presente Regolamento.
2. Il Comitato promotore dell'iniziativa popolare, costituito da non meno di venti soggetti di cui al comma precedente, predispone il testo della proposta, provvede alla raccolta delle sottoscrizioni e ne cura il deposito, secondo le procedure previste dalle disposizioni statutarie e regolamentari dettate per gli atti di competenza dell'Assemblea Capitolina.
3. Il Comitato promotore dell'iniziativa popolare può richiedere al Presidente del Municipio di pronunciarsi, prima che la raccolta delle sottoscrizioni sia promossa, sulla ricevibilità della proposta. Sono dichiarate irricevibili le proposte non di competenza del Consiglio del Municipio ovvero non conformi alle disposizioni di cui al presente articolo e quelle redatte in termini ingiuriosi o sconvenienti.
4. Il Presidente del Consiglio del Municipio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, se la proposta di iniziativa popolare non è stata dichiarata irricevibile, verificata l'osservanza delle disposizioni in specie contenute nell'art. 54 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale, assegna la stessa alla competente Commissione Consiliare, la quale si esprime entro il termine di quindici giorni dalla ricezione, salvo motivata richiesta di proroga. Uno o più rappresentanti del Comitato promotore, in numero massimo di tre, hanno facoltà di illustrare la proposta alla Commissione.
5. Acquisito il parere della Commissione ovvero scaduto il termine sopra indicato, il Presidente del Consiglio del Municipio dispone l'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del Consiglio e stabilisce, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, la successiva iscrizione all'ordine dei lavori, entro tre mesi dal deposito della proposta stessa.
6. In nessuna fase del procedimento di esame è ammessa la presentazione di emendamenti in ordine alle proposte di iniziativa popolare. Il Consiglio approva o respinge tali proposte nel testo depositato e nel loro complesso.

Art. 7 (Interpellanze al Presidente del Municipio)

1. I soggetti appartenenti alla collettività del Municipio, individuati ai sensi dell'art.4 comma 3 del presente Regolamento, costituiti in comitati con almeno cento sottoscrittori, possono rivolgere interrogazioni ed interpellanze al Presidente del Municipio, depositandone il testo presso l'Ufficio Protocollo del Municipio.
2. Le interrogazioni e le interpellanze sono depositate, a cura di uno o più promotori, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni regolamentari per quelle rivolte al Sindaco, in particolare secondo gli artt. 100 e seg. del Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Il Presidente del Municipio dichiara irricevibili le interrogazioni e le interpellanze il cui oggetto esuli dalle proprie competenze o presentate con modalità difformi da quelle prescritte nel presente articolo ovvero redatte in termini ingiuriosi o sconvenienti..
4. Il Presidente del Municipio risponde in forma scritta alle interrogazioni ed alle interpellanze popolari, inviandone il testo al primo dei promotori, nonché al Presidente del Consiglio del Municipio perché ne dia informazione ai Consiglieri.

Art. 8 (Petizioni popolari al Consiglio)

1. Gli appartenenti alla comunità del Municipio, singoli o associati, possono presentare petizioni al Consiglio ed al Presidente del Municipio per sollecitare l'adozione di idonee iniziative volte al soddisfacimento di esigenze della comunità o di particolari settori della popolazione.
2. Le petizioni, redatte in forma scritta e sottoscritte con la chiara indicazione del nominativo e del domicilio dei presentatori, sono inoltrate mediante deposito presso l'Ufficio Protocollo del Municipio.
3. Sono dichiarate irricevibili le petizioni redatte in termini sconvenienti.
4. Le petizioni rivolte al Consiglio del Municipio sono assegnate dal Presidente del Consiglio alla competente Commissione Consiliare.

Art. 9 (Referendum ed altre forme di consultazione)

1. L'esercizio dell'iniziativa dei referendum è la forma di consultazione popolare disciplinata dall'art.10 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 07 marzo 2013 cui si rinvia.
2. Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, da approvare da parte del Consiglio del Municipio, determina le modalità per l'informazione degli appartenenti alla comunità del Municipio sul referendum e per lo svolgimento della campagna referendaria e del referendum.
3. Il Consiglio del Municipio, anche su proposta della Giunta, può promuovere, con deliberazione approvata dai due terzi dei Consiglieri assegnati, referendum consultivi relativi ad atti di propria competenza, con l'eccezione di quelli indicati dallo Statuto.

4. Con le modalità previste dal regolamento relativo agli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, il Consiglio procede, entro trenta giorni dall'insediamento, al rinnovo della Commissione prevista per il giudizio di ammissibilità delle richieste di referendum.
5. In caso di referendum consultivo di iniziativa popolare, il Consiglio del Municipio, entro il termine di trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati, si determina in merito all'esito del referendum, motivando pubblicamente l'eventuale non accoglimento dell'indirizzo espresso dagli appartenenti alla comunità del Municipio.
6. La deliberazione del Consiglio nel senso richiesto dai promotori, adottata prima dello svolgimento del referendum abrogativo, determina la cessazione del procedimento referendario, salvo il giudizio della Commissione di cui al comma precedente in merito all'effettivo accoglimento, anche solo in parte, delle domande del comitato promotore.
7. Ove il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione, anche parziale, di un provvedimento consiliare, il Consiglio entro trenta giorni dalla data di proclamazione dell'esito del referendum, prende atto dell'abrogazione che ha effetto dalla data di esecutività della deliberazione di presa d'atto.
8. Con gli stessi limiti di materia fissati dallo Statuto per i referendum, il Consiglio del Municipio può promuovere – secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento relativo agli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare – altre forme di consultazione degli appartenenti alla comunità del Municipio, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche, prima dell'adozione di provvedimenti di propria competenza, ovvero quando lo proponga la Giunta del Municipio, anche su provvedimenti di competenza della Giunta medesima, purché tali provvedimenti siano volti a conseguire un'immediata e diretta tutela degli interessi della collettività.

Art. 10 *(Partecipazione dei singoli o gruppi di zona)*

1. Gli appartenenti alla comunità del Municipio, singoli o associati, individuati ai sensi dell'art.4 comma 3 del presente Regolamento, possono, mediante deposito all'Ufficio Protocollo del Municipio, presentare istanze al Consiglio del Municipio.
2. Il Presidente del Consiglio, valutatane la ricevibilità, assegna dette istanze alla competente Commissione Consiliare, che esamina tali atti anche mediante audizione dei proponenti.
3. Il Presidente del Municipio, d'intesa con il Presidente del Consiglio del Municipio, risponde in forma scritta al primo dei proponenti entro trenta giorni dal termine dei lavori della Commissione in cui è stata esaminata l'istanza.
4. La partecipazione degli abitanti del Municipio alle trasformazioni urbane, intesa come partecipazione diffusa degli attori sociali dei territori interessati ai processi decisionali relativi ai piani strategici, agli strumenti di pianificazione ed ai progetti di trasformazione urbana, viene attuata secondo le previsioni del Regolamento del processo di partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbana.

Titolo III
Organi del Municipio

Art. 11 (Organi del Municipio)

Sono Organi del Municipio:

- a. il Consiglio;
- b. Il Presidente;
- c. La Giunta.

Art. 12 (Il Consiglio del Municipio)

1. Il Consiglio del Municipio è Organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo e rappresenta, nell'ambito dell'unità del Comune, le esigenze della comunità del Municipio.
2. Il Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge e dallo Statuto di Roma Capitale.

Art. 13 (Attribuzioni e competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio del Municipio:

- a) approva, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento del Municipio e le sue eventuali successive modifiche ed integrazioni ai sensi dell'art. 27, comma 8 dello Statuto di Roma Capitale;
- b) formula, mediante apposite deliberazioni, proposte al Consiglio Comunale in riferimento al bilancio di previsione, annuale e pluriennale, di competenza del Municipio, nonché in merito ad ogni altra materia di interesse del Municipio;
- c) formula, con propria deliberazione, indirizzi in ordine all'esercizio delle competenze del Municipio;
- d) dispone lo svolgimento di indagini e di inchieste amministrative su questioni di pubblico interesse del Municipio, anche attraverso la nomina di apposite Commissioni istituite ai sensi del presente Regolamento;
- e) esprime, con apposita deliberazione, parere obbligatorio sugli atti e sui provvedimenti riguardanti le materie di cui all'art. 6 del Regolamento del Decentramento amministrativo di Roma Capitale;
- f) esamina gli atti di competenza dell'Assemblea Capitolina secondo le modalità previste dallo Statuto di Roma Capitale;
- g) esprime indirizzi e proposte su questioni di interesse del Municipio, attraverso l'approvazione di apposite risoluzioni e ordini del giorno;

- h) adotta le iniziative opportune in caso di segnalazione, da parte del Difensore Civico, di disservizi, ritardi e carenze dell'Amministrazione riguardanti soggetti appartenenti alla comunità del Municipio.
2. Il Consiglio del Municipio tiene un'apposita sessione per la verifica annuale dello stato di attuazione degli istituti di partecipazione di cui al presente Regolamento.
 3. Costituiscono articolazioni interne del Consiglio del Municipio l'Ufficio di Presidenza, le Commissioni Consiliari, i Gruppi Consiliari e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.

Art. 14 (Presidente e Vice Presidenti del Consiglio del Municipio)

1. Il Consiglio del Municipio è presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio stesso fra i suoi componenti.
2. L'elezione del Presidente del Consiglio del Municipio ha luogo nella prima seduta, per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei membri dell'Organo consiliare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 18, commi 6 e 7 dello Statuto di Roma Capitale.
3. Sempre nella prima seduta, il Consiglio del Municipio elegge due Vice Presidenti, in una unica votazione, uno dei quali con funzioni di Vice Presidente vicario, con le medesime modalità previste per l'elezione del Presidente.
4. Il Presidente rappresenta l'Assemblea, convoca il Consiglio e, anche mediante l'ausilio dei Vice Presidenti, esercita poteri di direzione dei lavori, nonché di disciplina delle attività del Consiglio medesimo.
5. Il Presidente cura i rapporti del Consiglio con il Presidente e la Giunta del Municipio, gli altri Municipi, gli Organi e gli Uffici di Roma Capitale, l'Organo di revisione economico-finanziaria, il Difensore Civico, le Istituzioni, le Aziende e gli altri organismi ai quali Roma Capitale partecipa.
6. Il Presidente promuove gli interventi e le iniziative più idonee per rendere effettivo e costante il rapporto del Consiglio con la popolazione e gli organismi di partecipazione.
7. Il Presidente esercita le funzioni di rappresentanza del Consiglio nei rapporti con gli altri Organi di Roma Capitale e gli altri Enti pubblici, quando risulti necessario per adempiere alle competenze attribuite al Consiglio. Partecipa alle manifestazioni organizzate dal Municipio ed a quelle organizzate da altri soggetti, alle quali sia invitato in rappresentanza del Consiglio del Municipio.
8. In caso di impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente del Consiglio del Municipio, il Consiglio provvede alla elezione di un nuovo Presidente nella prima seduta utile.

Art. 15 (Vice Presidenti)

1. Il Presidente del Consiglio del Municipio è coadiuvato da due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie.
2. E' vicario il Vice Presidente risultato eletto a tale carica con il maggior numero dei voti e, in caso di parità, il maggiore di età.
3. In caso di dimissioni, decadenza, decesso o revoca del Presidente, i Vice Presidenti rimangono in carica ai soli fini dell'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza.

Art. 16 *(Entrata in carica e convalida dei Consiglieri)*

1. I Consiglieri del Municipio entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima seduta, convocata a seguito della proclamazione degli eletti, il Consiglio, quale primo adempimento, procede alla convalida dei Consiglieri sotto il profilo della inesistenza delle cause di ineleggibilità.
3. Contestualmente alla convalida, il Consiglio del Municipio prende atto dell'insussistenza delle cause di incompatibilità ovvero, nel caso in cui non si rendano necessari ulteriori accertamenti, avvia le procedure di legge.
4. Alle operazioni di convalida e di contestuale presa d'atto di cui ai commi precedenti, si procede inoltre – quale primo adempimento – nei confronti dei Consiglieri subentranti. Analogamente si procede nei confronti del Consigliere incaricato delle funzioni di supplenza ai sensi di legge.
5. Ove sopravvenga la decadenza dalla carica dei Consiglieri sospesi e si debba far luogo alla loro surrogazione, non occorre procedere nuovamente alla convalida nei confronti di coloro che siano stati chiamati ad esercitare le funzioni di Consigliere supplente.

Art. 17 *(Presentazione delle linee programmatiche)*

1. Entro dieci giorni dalla nomina dei componenti della Giunta del Municipio e, comunque, entro quarantacinque giorni dallo svolgimento delle elezioni, il Presidente del Municipio, sentita la Giunta, presenta al Consiglio dettagliate linee programmatiche, articolate secondo le principali funzioni attribuite ai Municipi dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento del Decentramento amministrativo e relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il documento concernente le linee programmatiche è depositato dal Presidente del Municipio presso il Servizio Consiglio almeno sette giorni prima dello svolgimento della seduta, per la consultazione da parte dei Consiglieri.
3. Dopo l'illustrazione da parte del Presidente del Municipio del documento concernente le linee programmatiche, i Consiglieri possono intervenire nella discussione sul documento per non più di quindici minuti ciascuno e presentare eventuali emendamenti.
4. Al termine della discussione, della replica del Presidente del Municipio, della votazione degli eventuali emendamenti e delle eventuali dichiarazioni di voto, il Presidente del Consiglio pone in votazione il documento.

Art. 18 *(Nomina dei componenti della Giunta del Municipio)*

Il Presidente del Municipio nomina i componenti della Giunta del Municipio, tra cui il Vice Presidente, fra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione dopo la convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni e all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio ed eventualmente illustra le linee programmatiche di cui al precedente articolo 17.

Art. 19 *(Comunicazione della revoca dei componenti della Giunta del Municipio)*

1. La revoca dei componenti della Giunta del Municipio o la loro sostituzione è comunicata dal Presidente del Municipio al Consiglio del Municipio nel corso della prima seduta successiva all'atto di revoca o di nomina senza la necessaria iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno.
2. Sulla comunicazione del Presidente del Municipio può intervenire un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti ciascuno.
3. La comunicazione del Presidente del Municipio non è sottoposta a votazione né a presa d'atto da parte del Consiglio.

Art. 20 (*Mozione di sfiducia*)

1. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri, senza computare a tal fine il Presidente del Municipio, è presentata all'Ufficio di Presidenza tramite deposito al protocollo del Municipio.
2. La mozione è messa in discussione, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. La discussione sulla mozione di sfiducia è aperta dal primo firmatario che può illustrarla per non più di trenta minuti. Ha quindi la parola il Presidente del Municipio per un tempo equivalente. Nella discussione successiva ciascun Consigliere può intervenire per un massimo di quindici minuti.
4. Al termine della discussione e delle eventuali dichiarazioni di voto, la mozione viene posta ai voti, a scrutinio palese, per appello nominale.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia, con il voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, determina la cessazione dalla carica del Presidente e della Giunta del Municipio e lo scioglimento del Consiglio.

Art. 21 (*Adunanze del Consiglio del Municipio e regolamento d'aula*)

Il Consiglio del Municipio si riunisce almeno una volta al mese presso la sede del Municipio. Per speciali circostanze, il Presidente del Municipio, su conforme parere della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, può convocare la seduta del Consiglio in un luogo diverso dalla sede del Municipio.

Art. 22 (*Procedura delle convocazioni e modalità della prima seduta*)

1. La convocazione del Consiglio del Municipio, ad eccezione della prima dopo la consultazione elettorale, che è operata dal Presidente del Municipio, è effettuata dal Presidente del Consiglio mediante fax ovvero, in conformità alla richiesta dei singoli Consiglieri, mediante posta elettronica presso il recapito indicato da ciascun componente del Consiglio. Ove ne ricorra la necessità o l'opportunità, la convocazione è effettuata mediante avvisi da consegnarsi, tramite messi comunali, al domicilio indicato dai singoli Consiglieri.
2. La convocazione del Consiglio con l'indicazione dell'ordine dei lavori deve essere comunicata a ciascun Consigliere almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la seduta.
3. Oltre che nei casi di cui al comma 1, il Consiglio si riunisce quando ne facciano motivata richiesta al Presidente, un quinto dei Consiglieri o il Presidente del Municipio. In tal caso, la

seduta deve tenersi entro il termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente del Consiglio del Municipio.

4. Il Consiglio può richiedere che il Sindaco o un Assessore da lui delegato partecipino ad una o più sedute, da tenersi nelle date fissate dal Presidente del Consiglio di concerto con il Sindaco e comunque entro il termine di cui all'art. 18, comma 5, del Regolamento del Decentramento Amministrativo del Comune.

Art. 23 *(Validità e svolgimento delle sedute del Consiglio)*

1. La seduta del Consiglio si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione . Per la validità delle sedute agli effetti deliberativi è necessaria la presenza, accertata mediante appello nominale fatto dal Direttore del Municipio o da chi ne fa le veci, di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente del Municipio.
2. Immediatamente dopo l'appello che abbia accertato la validità della seduta, il Presidente del Consiglio nomina tre Consiglieri, di cui almeno uno appartenente ai Gruppi Consiliari dell'opposizione, con funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete. Se uno scrutatore abbandona la seduta è tenuto a comunicarlo al Presidente, il quale provvede alla sua sostituzione.
3. Quando sia accertato, mediante l'appello di cui al comma 1 o nel corso della riunione, per qualsiasi causa, che il Consiglio non è adunato in numero legale, il Presidente del Consiglio sospende la seduta per trenta minuti ai fini di un altro appello ovvero, apprezzate le circostanze, la toglie. La seduta è comunque tolta alla seconda mancanza consecutiva del numero legale.

Art. 24 *(Sedute di seconda convocazione)*

1. Quando la seduta è tolta ai sensi del comma precedente, il Consiglio, qualora nella stessa giornata o in quella successiva il calendario dei lavori non preveda altra seduta, si intende automaticamente convocato in seconda convocazione per la successiva giornata non festiva o prefestiva, con lo stesso ordine dei lavori e alla medesima ora di convocazione del giorno in cui la seduta è stata tolta.
2. Nella seconda convocazione le sedute sono valide quando intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente del Municipio.
3. Della seduta tolta per mancanza di numero legale è data tempestiva comunicazione ai Gruppi Consiliari mediante fax o posta elettronica.

Art. 25 *(Interventi in aula)*

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere rilievi e opinioni che devono riguardare espressamente l'ordine dei lavori o argomenti di natura esclusivamente politico-amministrativa. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno. Non è consentito esprimere apprezzamenti che possano offendere l'onorabilità, le scelte o le opinioni dei Consiglieri.
2. Gli interventi durante le sedute del Consiglio non possono oltrepassare la durata massima di dieci minuti per ciascun Consigliere. Tale durata è elevata a quindici minuti per gli interventi dei

Presidenti dei Gruppi Consiliari. Trascorso il termine massimo di durata dell'intervento, il Presidente invita il Consigliere a concludere e, dopo il secondo invito, toglie la parola. Per motivi eccezionali, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, in considerazione della questione oggetto di dibattito, può elevare preventivamente la durata massima di ciascun intervento fino ad un massimo di venti minuti per ciascun Consigliere.

Art. 26 *(Divieto di interruzioni e di divagazioni)*

1. Nessun Consigliere può parlare più di una volta nella stessa discussione, salvo che per richiamo al Regolamento o per fatto personale. Il Presidente può però concedere la parola per non più di cinque minuti all'oratore già intervenuto nella discussione che chieda di poter precisare il proprio pensiero.
2. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta o l'argomento in esame e non sono ammesse divagazioni.
3. A nessuno è permesso di interrompere chi parli tranne che al Presidente per richiamo al Regolamento.
4. Il Presidente può togliere la parola all'oratore che, per due volte richiamato ad attenersi all'argomento in discussione, seguita a discostarsene.

Art. 27 *(Dichiarazione di voto)*

1. Le dichiarazioni di voto, da effettuarsi in forma concisa, non possono avere una durata eccedente i cinque minuti e prevedono un solo intervento per Gruppo, salvo gli interventi dei Consiglieri in dissenso con il proprio Gruppo.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo ed in quelli precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo VII del Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 28 *(Disciplina dei Consiglieri e del pubblico)*

1. I Consiglieri devono tenere in aula un comportamento consono all'Istituzione. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama. Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, il Presidente può disporre l'esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta e, nei casi più gravi, la censura. Se un Consigliere rifiuta di ottemperare all'invito di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta ed impartisce le istruzioni necessarie affinché la disposizione sia eseguita.
2. Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alla seduta, debbono rimanere in silenzio ed astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione. Negli spazi riservati al pubblico non è consentita la distribuzione di volantini, l'esposizione di cartelli o di striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che rechi disturbo al Consiglio. Il Presidente può, sentiti i Presidenti dei Gruppi Consiliari, sospendere il Consiglio per ascoltare gli interventi del pubblico qualora se ne ravvisi l'opportunità. I poteri per il mantenimento dell'ordine negli spazi assegnati al pubblico spettano al Presidente che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'intervento della Polizia Locale di Roma Capitale. A tal fine un numero adeguato di agenti è sempre comandato di

servizio per le adunanze del Consiglio alle dirette dipendenze del Presidente. Il Presidente può disporre l'espulsione, dallo spazio riservato al pubblico, di coloro che non ottemperino a quanto stabilito precedentemente.

Art. 29. (Funzioni dei Consiglieri)

1. I Consiglieri del Municipio esercitano l'iniziativa in ordine agli atti ed ai provvedimenti di competenza del Consiglio. Possono presentare interrogazioni e interpellanze al Presidente del Municipio, che è tenuto a rispondere, personalmente o tramite un Assessore all'uopo delegato, alla prima seduta utile e, comunque, entro il termine di un mese dal deposito dell'interrogazione o dell'interpellanza. I Consiglieri del Municipio possono altresì presentare proposte di risoluzioni, mozioni ed ordini del giorno su questioni di interesse del Municipio e generali.
2. Nell'espletamento del mandato i Consiglieri hanno diritto ad ottenere informazioni e ad accedere immediatamente, liberamente e gratuitamente a tutti gli atti e documenti amministrativi del Municipio, del Comune, nonché di enti, istituzioni e soggetti gestori di servizi pubblici locali, in conformità alle leggi vigenti ed ai regolamenti sull'accesso ai documenti amministrativi e salvo, nei casi previsti dalla legge, l'obbligo di mantenere il segreto sui documenti amministrativi in tal modo conosciuti e sul loro contenuto.
3. Ai Consiglieri del Municipio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalla vigente normativa per la pubblicità delle condizioni reddituali e patrimoniali e delle spese elettorali dei Consiglieri comunali. La relativa documentazione è depositata presso il Municipio ed è liberamente consultabile da chiunque. Le medesime disposizioni si applicano anche nei confronti del Presidente del Municipio, del Vice-Presidente e degli Assessori del Municipio.

Art. 30 (Decadenza e dimissioni dei Consiglieri)

1. La qualità di Consigliere si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge e dallo Statuto.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio del Municipio con apposita deliberazione.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere del Municipio, indirizzate al Consiglio, devono essere presentate personalmente al protocollo del Municipio, presso cui sono immediatamente assunte nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo tramite persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
4. Le dimissioni, per le quali non è necessaria la presa d'atto da parte del Consiglio, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
5. Il Consiglio, con separate deliberazioni e seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo del Municipio, procede entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, alla surroga dei Consiglieri dimissionari. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrano i presupposti previsti dallo Statuto per lo scioglimento del Consiglio del Municipio.

Art. 31 (Surroga, sospensione e supplenza dei Consiglieri)

1. Il seggio che, durante il mandato elettorale, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo degli eletti.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere disposta ai sensi di legge, il Consiglio del Municipio, nella prima adunanza successiva alla notifica del relativo provvedimento, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
3. La supplenza è affidata previa verifica delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità ed ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

Art. 32 (Scioglimento del Consiglio del Municipio)

1. Il Consiglio del Municipio è sciolto dall'Assemblea Capitolina, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti.
2. In caso di approvazione della mozione di sfiducia di cui all'art. 27, comma 18, dello Statuto di Roma Capitale, il Consiglio del Municipio, il Presidente del Municipio e la Giunta del Municipio cessano dalla carica. Trovano applicazione, in tale ipotesi, le disposizioni di cui all'art. 27, commi 29 e 30, dello Statuto di Roma Capitale.

Art. 33 (Consigliere Aggiunto)

1. Il Consigliere Aggiunto è eletto in rappresentanza degli stranieri di cui all'art. 1, comma 1, del Regolamento per l'elezione dei Consiglieri Aggiunti nell'Assemblea Capitolina e dei Consigli dei Municipi. Le elezioni del Consigliere Aggiunto sono disciplinate dal predetto Regolamento.
2. Salvo quanto disposto dal comma successivo, il Consigliere Aggiunto del Municipio gode delle stesse prerogative e degli stessi diritti previsti dallo Statuto e dai regolamenti a favore dei Consiglieri dei Municipi ed è tenuto agli stessi obblighi per questi previsti ad eccezione di quelli relativi alla pubblicità della situazione patrimoniale.
3. Il Consigliere Aggiunto ha titolo a partecipare alle sedute del Consiglio del Municipio con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine dei lavori, senza diritto di voto. Partecipa, senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni Consiliari ivi compresa, ove ne ricorra la fattispecie, quella delle Elette.
4. Il Consigliere Aggiunto non può sottoscrivere la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Municipio e non è computato ai fini del numero legale né del numero dei presenti agli effetti deliberativi. Non è inoltre computato ai fini del raggiungimento di qualsiasi maggioranza qualificata o quorum necessari per lo svolgimento di attività proprie del Consiglio e delle Commissioni.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, ove compatibili, le disposizioni che disciplinano l'esercizio del mandato dei Consiglieri Aggiunti eletti in seno all'Assemblea Capitolina.

Art. 34 *(Costituzione e composizione dei Gruppi Consiliari)*

1. Ogni Consigliere appartiene ad un Gruppo Consiliare.
2. Entro tre giorni dalla prima seduta del Consiglio ogni Consigliere indica al Presidente del Consiglio il Gruppo del quale intende far parte.
3. I Consiglieri che entrano successivamente a far parte del Consiglio indicano al Presidente, entro tre giorni dalla convalida, a quale Gruppo intendono aderire.
4. Ciascun Consigliere può appartenere ad un solo Gruppo Consiliare. I Consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.
5. I Gruppi consiliari, ad eccezione di quello misto, sono composti da almeno due Consiglieri. I Gruppi possono essere composti da un numero inferiore di Consiglieri nel caso in cui siano espressione di una lista che abbia partecipato con propri contrassegni alle elezioni del Consiglio del Municipio.
6. Qualora un Consigliere decida di revocare l'adesione ad un Gruppo Consiliare e non aderisca ad altro Gruppo, entra a far parte del Gruppo misto.
7. Ciascun Gruppo procede, entro trenta giorni dalla convalida dei Consiglieri, alla elezione del proprio Presidente. In caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere che abbia riportato la maggiore cifra di preferenze individuali nelle ultime elezioni del Consiglio del Municipio.
8. Nuovi Gruppi possono costituirsi nel corso della consiliatura, con l'adesione di almeno due Consiglieri.

Art. 35 *(Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari)*

1. I Presidenti dei Gruppi consiliari costituiscono la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.
2. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Le riunioni della Conferenza non sono pubbliche e le funzioni di segreteria sono assicurate dall'Ufficio del Consiglio del Municipio.
3. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari:
 - Esamina le questioni relative all'interpretazione dello Statuto e del Regolamento del Municipio che siano state proposte al di fuori della seduta del Consiglio, sentiti, ove ritenuto opportuno, la competente Commissione consiliare Permanente e il Direttore del Municipio;
 - Definisce, d'intesa con il Presidente del Consiglio, il calendario e gli orari delle sedute del Consiglio, nonché la programmazione e l'organizzazione dei lavori del Consiglio stesso;
 - Fissa i periodi di sospensione delle attività del Consiglio e delle Commissioni;
 - Qualora nella Conferenza non si raggiunga un accordo unanime, le decisioni sono assunte dal Presidente del Consiglio, con il consenso dei Presidenti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia pari almeno ai tre quarti dei componenti il Consiglio, senza computare a tal fine il Presidente del Municipio. Qualora nella Conferenza non si raggiunga tale maggioranza, il Presidente rimette la decisione all'Aula, che si pronuncia dopo l'effettuazione di due interventi, ciascuno della durata massima di

tre minuti, da parte di un Consigliere favorevole e di uno contrario alla decisione del Presidente.

Art. 36 (*Segretario del Consiglio del Municipio*)

1. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Direttore del Municipio o da altro dirigente o funzionario all'uopo delegato.
2. Il Direttore del Municipio partecipa alle sedute consiliari con funzioni consultive, referenti e di assistenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento del Decentramento amministrativo del Comune.
3. Il Direttore del Municipio svolge altresì i compiti di collaborazione e le funzioni di assistenza giuridico - amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L. e s.m.i.) nei confronti degli Organi del Municipio medesimo.

Art. 37 (*Verbale delle sedute del Consiglio del Municipio*)

1. Il verbale delle sedute del Consiglio del Municipio è redatto dal Segretario nel rispetto delle modalità e con i contenuti di cui all'art. 33 del Regolamento del Decentramento amministrativo del Comune.
2. Il verbale è approvato, di norma, nella prima seduta utile successiva a quella cui si riferisce. Se non sorgono osservazioni il verbale si intende automaticamente approvato.
3. Eventuali rettifiche o precisazioni sono riportate a verbale senza possibilità alcuna di riaprire la discussione. In caso di opposizione, il Consiglio, sentito un oratore a favore ed uno contrario per non più di tre minuti ciascuno, decide a maggioranza semplice.

Art. 38 (*Deliberazioni del Consiglio del Municipio*)

1. Il Consiglio del Municipio adotta tutte le deliberazioni relative alle competenze attribuite ai Municipi.
2. Le deliberazioni del Consiglio del Municipio, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla Legge e dallo Statuto, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in seduta valida agli effetti deliberativi.
3. Le votazioni sono di norma palesi; le sole deliberazioni concernenti persone sono votate a scrutinio segreto.
4. Le deliberazioni del Consiglio del Municipio sono pubblicate all'Albo del Municipio ed all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. In caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni del Municipio, che non siano meri atti di indirizzo, recano il parere di regolarità tecnica e, qualora comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, anche quello di regolarità contabile di cui al Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
6. Le proposte di iniziativa del Consiglio del Municipio, approvate con la maggioranza assoluta dei componenti, sono trasmesse dal Presidente del Municipio al Presidente dell'Assemblea Capitolina.

Art. 39 *(Risoluzioni, mozioni e ordini del giorno del Consiglio del Municipio)*

1. Il Consiglio del Municipio, nell'esercizio della propria attività di indirizzo, può approvare risoluzioni su questioni e materie che, pur esulando dalle competenze del Municipio, abbiano specifica attinenza con interessi del Municipio stesso.
2. Il Consiglio del Municipio approva altresì mozioni e ordini del giorno, anche al fine di esprimere giudizi, valutazioni ed apprezzamenti su questioni che non presentino riflessi diretti ed immediati su specifici interessi del Municipio. Le mozioni e gli ordini del giorno approvati sono trasmessi al Sindaco e al Presidente della Assemblea Capitolina.
3. Ogni proposta di risoluzione, mozione o ordine del giorno deve essere preventivamente presentata al Presidente del Consiglio del Municipio, il quale la pone all'attenzione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari; detta Conferenza è l'unica sede deputata ad assumere decisioni in merito all'inserimento delle proposte di risoluzione, mozioni o ordini del giorno nell'ordine dei lavori consiliari.
4. Quando una proposta di risoluzione, mozione o ordine del giorno sia stata sottoposta all'esame del Consiglio si procede nel seguente ordine:
 - a) il primo firmatario o uno dei presentatori la proposta può illustrarla per un tempo non superiore a dieci minuti;
 - b) il Presidente della Commissione competente può intervenire per primo per un tempo non superiore a dieci minuti;
 - c) ogni Consigliere può intervenire così come stabilito dal precedente art. 21 comma 2;
 - d) il Presidente dichiara chiusa la discussione ed il presentatore della proposta può replicare per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 40 *(Presentazione di interrogazioni ed interpellanze)*

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze su argomenti che interessino, anche indirettamente, la vita e l'attività della comunità del Municipio.
2. Il Presidente del Consiglio del Municipio, previa intesa con il Presidente del Municipio, iscrive all'ordine dei lavori del Consiglio le interrogazioni da trattare in apertura di seduta. La trattazione in aula deve avvenire comunque entro il termine di trenta giorni dalla presentazione.
3. L'interrogazione si intende decaduta se l'interrogante non è presente in aula al momento della trattazione secondo l'iscrizione all'ordine dei lavori.
4. L'interrogante, o uno di essi ove siano più di uno, ha facoltà di illustrare l'interrogazione per non più di cinque minuti e può replicare, per non più di tre minuti, solo per dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta, il cui tempo non può eccedere i cinque minuti.

Art. 41 *(Interrogazioni a risposta scritta)*

1. Nel presentare un'interrogazione il Consigliere dichiara se intende avere risposta orale o scritta. In quest'ultimo caso, entro trenta giorni, il Presidente del Municipio trasmette la risposta scritta all'interrogante.

2. La risposta scritta è altresì trasmessa all'Ufficio del Consiglio perché sia inserita nel processo verbale della seduta immediatamente successiva.
3. Le interrogazioni con richiesta di risposta scritta non vengono inserite all'ordine del giorno del Consiglio e non possono essere trattate in Commissione.

Art. 42 (*Interrogazioni a risposta immediata*)

1. Il Presidente del Consiglio del Municipio, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, stabilisce in quali sedute, di norma una al mese, possano essere trattate interrogazioni su questioni di indirizzo politico amministrativo, raggruppate per materie omogenee, per le quali si chiede che la Giunta dia risposta immediata.
2. La prenotazione dell'intervento è presentata per iscritto, mediante deposito presso l'Ufficio del Consiglio, al Presidente del Consiglio del Municipio, con indicazione adeguatamente circostanziata dell'argomento, almeno ventiquattro ore prima dell'ora di convocazione della seduta.
3. Il Presidente, all'inizio della seduta, informa il Consiglio del numero degli interventi prenotati e del loro raggruppamento secondo la tematica affrontata. Il Consigliere ha tre minuti di tempo per illustrare l'interrogazione.
4. Il Presidente del Municipio o gli Assessori interessati per materia sono tenuti a rispondere immediatamente alle interrogazioni loro rivolte, contenendo la risposta nel termine di tre minuti. Il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di replicare per non più di due minuti.
5. Esclusivamente per obiettive necessità di atti istruttori, la risposta può essere differita entro il termine dei sette giorni successivi alla data di effettuazione dell'intervento. Scaduto infruttuosamente tale termine, il Presidente del Consiglio del Municipio dispone che della mancata risposta sia fatta espressa menzione nel verbale della seduta.
6. E' facoltà dei Consiglieri chiedere che le questioni sollevate con le interrogazioni a risposta immediata diventino, secondo modalità e tempi definiti dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, oggetto di successivo dibattito consiliare.

Art. 43 (*Mozioni d'ordine*)

1. Il Presidente del Consiglio del Municipio o tre Consiglieri possono proporre la variazione dell'ordine dei lavori della seduta di Consiglio. Il proponente può esporre la motivazione della richiesta intervenendo per un tempo non superiore ad un minuto.
2. Il Presidente del Consiglio ed i Presidenti dei Gruppi Consiliari decidono in merito alle eventuali mozioni d'ordine presentate da un Consigliere nel corso dell'adunanza.

Art. 44 (*Interpellanze*)

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Presidente del Municipio circa i motivi e gli intendimenti dell'azione del Presidente stesso o della Giunta su questioni che riguardano determinati aspetti delle competenze politico-amministrative della Giunta stessa.
2. L'interpellante o il primo degli interpellanti nel caso che questi siano più di uno, ha facoltà di illustrare il contenuto della sua interpellanza per un tempo non eccedente i cinque minuti. Dopo

le dichiarazioni del Presidente del Municipio per un tempo non superiore a cinque minuti, l'interpellante può replicare per non più di tre minuti.

Art. 45 *(Funzioni delle Commissioni Consiliari permanenti)*

Le Commissioni Consiliari permanenti esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio e svolgono funzioni istruttorie, referenti, redigenti e di controllo.

Art. 46 *(Costituzione, nomina e composizione delle Commissioni Consiliari permanenti)*

1. I membri delle Commissioni Consiliari del Municipio sono nominati dal Consiglio, con apposita deliberazione da adottare entro il termine massimo di trenta giorni dall'insediamento, fra i Consiglieri indicati da ciascun Gruppo. Le Commissioni devono essere formate in modo da rispecchiare la proporzione del numero dei Consiglieri componenti i vari Gruppi.
2. Nella sua prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio del Municipio, ciascuna Commissione elegge fra i propri componenti, a maggioranza assoluta, il Presidente. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta nei primi due scrutini, risulterà eletto il Consigliere che, al terzo scrutinio, avrà conseguito il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età. In ogni caso, la Presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di trasparenza deve essere attribuita ad un Consigliere di opposizione.
3. Successivamente alla elezione del Presidente, nella medesima seduta, ciascuna Commissione elegge fra i propri componenti due Vice Presidenti, di cui uno vicario. Ogni Consigliere può votare per un solo nominativo. Risulteranno eletti i Consiglieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Le funzioni di vicario vengono assunte dal Vice Presidente più votato e, in caso di parità di voti, dal più anziano di età.
4. Le Commissioni Consiliari sono convocate dal rispettivo Presidente. La convocazione può essere richiesta anche da un terzo dei componenti la Commissione ovvero su invito del Presidente del Municipio o dell'Assessore delegato alla materia di competenza della Commissione stessa.

Art. 47 *(Commissioni Consiliari speciali e Commissioni Consiliari di indagine)*

1. Il Consiglio del Municipio può nominare, al proprio interno, Commissioni Speciali per l'esame di questioni di interesse del Municipio ogni qualvolta ne facciano richiesta il Presidente o un quinto dei membri del Consiglio.
2. Il Consiglio può altresì istituire, al proprio interno, una o più Commissioni per lo svolgimento di indagini conoscitive sullo svolgimento delle funzioni attribuite al Municipio, quando ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri.
3. La composizione, il funzionamento e la durata delle Commissioni di cui ai commi precedenti sono stabiliti dal Consiglio con apposita deliberazione. In ogni caso, per quanto concerne il funzionamento delle Commissioni anzidette, si applicano, in quanto compatibili, le norme riguardanti le Commissioni Consiliari ordinarie.

Art. 48 Commissione delle Pari Opportunità

1. Al fine di promuovere, programmare e perseguire le politiche rivolte al conseguimento delle pari opportunità tra individui e della parità tra i generi nel territorio del Municipio Roma XII, sancite, rispettivamente, agli articoli 23 e 4 dello Statuto di Roma Capitale, con gli strumenti ivi considerati, è istituita la Commissione delle Pari Opportunità.
2. Per il funzionamento, la composizione e le competenze della Commissione delle Pari Opportunità si applica, in quanto compatibile, l'art. 96 del Regolamento del Consiglio Comunale” .

Art. 49 *(Commissione di controllo, garanzia e trasparenza)*

1. La Commissione, costituita oltre che dal Presidente e da due Vice Presidenti, da un Consigliere in rappresentanza di ciascun Gruppo Consiliare, è nominata sulla base delle designazioni effettuate dai Presidenti dei Gruppi Consiliari. Il Presidente della Commissione ed un Vice Presidente sono nominati su designazione comune dei Presidenti dei Gruppi della opposizione; l'altro Vice Presidente su designazione comune dei Presidenti dei Gruppi della maggioranza.
2. La Commissione svolge le seguenti funzioni:
 - a) riferisce dell'attività svolta al Presidente del Consiglio del Municipio e presenta al Consiglio relazioni semestrali. Può inoltre sottoporre alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari la proposta di specifiche iniziative deliberative;
 - b) esercita il diritto di richiesta di convocazione del Consiglio e di iniziativa deliberativa dei Consiglieri del Municipio;
 - c) verifica l'attuazione degli indirizzi, delle mozioni, degli ordini del giorno approvati dal Consiglio ed il rispetto degli impegni, in essi contenuti, al compimento di atti o all'adozione di iniziative di competenza del Presidente e della Giunta del Municipio;
 - d) osserva gli adempimenti stabiliti da disposizioni statutarie e regolamentari per l'esercizio dell'iniziativa popolare degli atti di competenza del Municipio, nonché previsti in relazione alla presentazione di interrogazioni, interpellanze e petizioni da parte degli appartenenti alla comunità del Municipio, ivi compreso l'invio delle risposte a tutti i Consiglieri;
 - e) verifica l'attuazione della pubblicità e della trasparenza delle procedure amministrative, con particolare riguardo a quelle concorsuali a rilevanza esterna.

La Commissione ha accesso a tutti gli atti utili all'esercizio delle proprie competenze.

Per il funzionamento della Commissione Consiliare di controllo, garanzia e trasparenza si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari riguardanti le Commissioni Consiliari permanenti.

Titolo IV

Regolamento del Municipio

Art. 50 *(Regolamento del Municipio)*

1. Il Municipio approva i propri regolamenti nelle materie di competenza, nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto e dal Regolamento del Decentramento amministrativo del Comune.

2. I regolamenti di cui al comma precedente sono approvati dal Consiglio del Municipio, con le modalità di cui all'art. 13 comma 1, lett. a), del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento del Municipio può essere modificato con apposita deliberazione del Consiglio del Municipio approvata con la maggioranza assoluta dei componenti.
4. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti di Roma Capitale.
5. Il Municipio, con apposita deliberazione del Consiglio del Municipio, sceglie il proprio nome da aggiungere all'indicazione numerica che lo distingue dagli altri Municipi. Il nome del Municipio deve essere adottato dal Consiglio del Municipio a maggioranza qualificata di due terzi dei Consiglieri.